

STATUTO

EIDON S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALNUOVO DI NAPOLI NA VIA
NAPOLI 67

Numero REA: NA - 1017958

Codice fiscale: 09234431212

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A al rep. n. 1259 racc. n. 834	
	STATUTO	
	della società "EIDON S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	1. DENOMINAZIONE	
	1.1. La società è costituita anche ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112 e si	
	denomina "EIDON S.R.L. IMPRESA SOCIALE".	
	Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza	
	della società.	
	2. SEDE	
	2.1. La società ha sede in Casalnuovo di Napoli.	
	2.2. E' riservata ai soci la decisione circa il cambiamento di indirizzo.	
	3. DURATA	
	3.1. La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	4. OGGETTO	
	4.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di	
	interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.	
	La Società, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	112 in materia di impresa sociale, integra la missione strategica	
	dell'Associazione senza scopo di lucro denominata "EIDON",	
	promuovendo:	
	--- la formazione, la qualificazione, la riqualificazione professionale, lo	

	sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori autonomi e dei	
	lavoratori dipendenti di tutte le categorie, elevandone la formazione	
	culturale generale;	
	--- la formazione volta all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del	
	diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione per come previsto dalla	
	normativa in vigore;	
	--- la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei	
	giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;	
	--- la qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale dei	
	lavoratori disoccupati, in cassa integrazione ed immigrati al fine di	
	favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro;	
	--- la collocazione e l'attività lavorativa dei giovani portatori di handicap;	
	--- la formazione di lavoratori mirata allo svolgimento dei compiti ai quali	
	sono chiamati, sia di carattere generale che inerenti la sicurezza sul lavoro	
	nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale	
	per il conseguimento di patenti di mestieri, di certificati di abilitazione	
	professionale e di Alta Formazione Professionale;	
	--- la crescita morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel	
	quadro di un sistema di educazione permanente;	
	--- l'orientamento e la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle	
	politiche attive del lavoro;	
	--- la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente e	
	non docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;	
	--- la formazione negli ambiti della didattica e metodologie, metodologie e	
	attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica	

	per competenze e competenze trasversali, educazione alla cultura	
	economica, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e	
	sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema,	
	alternanza scuola-lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo	
	interculturale e interreligioso, gestione della classe e problematiche	
	relazionali, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela	
	della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppo della cultura digitale	
	ed educazione ai media, cittadinanza attiva e legalità, nonché didattica	
	delle singole discipline previste dagli ordinamenti;	
	--- l'organizzazione e gestione di eventi e di attività culturali, artistiche, di	
	impatto sportivo o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali,	
	esclusi i quotidiani, di promozione e diffusione della cultura e della pratica	
	del volontariato;	
	--- la formazione ed impiego di volontari in servizio civile;	
	--- ogni altra funzione ritenuta idonea nel campo della formazione	
	professionale prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da	
	pubbliche amministrazioni o che sia concordata con istituti ed	
	organizzazioni professionali nel settore di competenza.	
	4.2 La Società, direttamente o in collaborazione con enti territoriali	
	pubblici, enti privati, commerciali e non, ivi inclusi gli enti ecclesiastici e le	
	reti d'impresa, interviene nei settori e negli ambiti indicati all'art. 2,	
	comma 1 del d.lgs. n. 112/2017, attraverso la fornitura, su diverse aree	
	geografiche, di servizi aventi ad oggetto:	
	--- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività	

	culturali di interesse sociale con finalità educativa così come indicato	
	dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 112/2017;	
	--- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di	
	interesse generale così come indicato dall'art. 2, comma 1 lett. i) del d.lgs.	
	n. 112/2017;	
	--- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa così come	
	indicato dall'art. 2, comma 1 lett. l) del d.lgs. n. 112/2017;	
	--- formazione, assistenza e, se necessario, affiancamento nella creazione	
	di progetti imprenditoriali o comunque di attività economiche, innovative,	
	con forte impatto sulle comunità e sulla loro crescita anche sociale e	
	culturale, finalizzate alla creazione di nuovi posti di lavoro e, in	
	particolare, anche all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone in condizione di particolare	
	svantaggio, così come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. p) e	
	comma 4 del d.lgs. n. 112/2017..	
	4.3 La Società altresì, sebbene in via non prevalente, presterà e coordinerà,	
	a favore degli enti territoriali, servizi professionali di pianificazione	
	strategica e di controllo, con particolare riguardo all'impatto sociale ed	
	ambientale delle politiche territoriali, in grado di rendere più efficaci ed	
	efficienti gli interventi indicati nelle lettere precedenti.	
	4.4 La società, nei limiti di legge, potrà compiere in via residuale tutte le	

	operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed	
	immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate	
	per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che	
	richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.	
	5. SCOPO DI LUCRO	
	La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo:	
	pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società.	
	Essa, tuttavia, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento	
	degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti:	
	--- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci,	
	nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in	
	cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,	
	anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti	
	finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	--- ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese	
	sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di	
	specifici Progetti con utilità sociale.	
	6. UTILI	

	E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti	
	di cui al comma 3 lettera a) d.lgs. 112/17. Si considerano in ogni caso	
	distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o	
	comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti,	
	per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), g) ed h) del d.lgs. 112/17;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti	
	diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di	
	dividendi dal comma 3, lettera a) d.lgs. 112/17; d) l'acquisto di beni o servizi per	
	corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più	
	favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti degli organi amministrativi	
	e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la società o ne facciano	
	parte, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,	

	nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali	
	cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse	
	generale perseguita dalla società; f) la corresponsione a soggetti diversi	
	dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso	
	annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze.	
	7. CAPITALE, VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	7.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	7.2. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	7.3. La società, nel rispetto delle norme di legge e comunque solo se	
	consentito dalla disciplina vigente in materia, può acquisire dai soci, previo	
	consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo	
	perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci	
	finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo	
	altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che	
	ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività	
	di raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e	
	creditizia.	
	7.4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati	
	in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento	
	rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella	

	quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla	
	soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la	
	dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito.	
	8.PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO	
	8.1. Non vi sono soci aventi diritti particolari in relazione	
	all'amministrazione o alla distribuzione degli utili.	
	8.2. I diritti sociali spettano pertanto ai soci in misura proporzionale alla	
	partecipazione da ciascuno posseduta.	
	8.3. In sede di aumento del capitale i conferimenti devono farsi in denaro;	
	se la società ha il capitale pari o superiore ad euro diecimila, ovvero ha	
	capitale inferiore ad euro diecimila, ma a seguito di detto aumento il	
	capitale raggiunge o supera gli euro diecimila, è consentito il conferimento	
	di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di	
	valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi; in	
	mananza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in	
	denaro.	
	8.4. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una prestazione	
	d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una polizza di assicurazione o	
	una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio in sostituzione	
	delle richiamate garanzie, versare alla società una cauzione in denaro di	
	importo pari al valore attribuito al conferimento.	
	8.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla	
	legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere	
	spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della	

	decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può	
	essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del	
	socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che	
	possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in	
	cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	
	9. DOMICILIO DEI SOCI	
	Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal	
	Registro delle Imprese.	
	10. AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di	
	capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni	
	sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.	
	11. DECISIONI DEI SOCI	
	11.1. Sono riservate alla competenza dei soci:	
	11.1.1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, nei limiti di	
	legge;	
	11.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la	
	determinazione del loro compenso;	
	11.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del	
	Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del revisore,	
	nonchè la determinazione del loro compenso;	
	11.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	11.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale	

	modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi	
	responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;	
	11.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;	
	11.1.7. le decisioni in merito alla nomina ed alla revoca dei liquidatori e	
	quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo	
	comma, c.c.;	
	11.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale	
	sociale;	
	11.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex art.	
	2257 del cod. civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;	
	11.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e	
	soppressione di sedi secondarie;	
	11.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di	
	clausole compromissorie;	
	11.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di debito nel caso	
	previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" di questo Statuto;	
	11.1.13. le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di	
	concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla	
	procedura di amministrazione controllata.	
	11.2. Decisioni in forma assembleare	
	11.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "11.1.4", "11.1.5.", "11.1.6.",	
	"11.1.7.", "11.1.8.", "11.1.9.", "11.1.11" e "11.1.12", del precedente	
	comma le decisioni dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.	
	11.3. Decisioni in forma non assembleare	

	11.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non	
	debbano adottarsi con deliberazione assembleare e quest'ultima non sia	
	espressamente richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale, devono essere assunte sulla	
	base:	
	a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto	
	della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con	
	l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure	
	"visto ed astenuto";	
	b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti	
	chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal	
	proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento	
	da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non	
	approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere	
	alla società il documento da lui sottoscritto.	
	11.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli	
	Amministratori ed all'Organo di controllo o al revisore, se nominati.	
	11.3.3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per	
	posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano	
	apposte in forma digitale.	
	11.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se	
	raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può	
	intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.	
	11.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il	
	termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione	

	di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e assume	
	la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.	
	11.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere	
	trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.-.	
	11.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in	
	forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del	
	Registro delle Imprese alla data della sottoscrizione; qualora intervengano	
	mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella	
	dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in	
	luogo del socio dante causa, allegando un'attestazione degli	
	Amministratori da cui risulti la sua qualità di socio.	
	11.3.8. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere	
	rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla	
	decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua	
	sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.	
	12. ASSEMBLEA	
	12.1. Convocazione dell'assemblea	
	12.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo,	
	purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea.	
	12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da	
	trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.	
	12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico, del	
	Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di	
	ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di	
	Controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva	

	informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.	
	12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente	
	uno dei seguenti:	
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a	
	mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data	
	dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e	
	l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con	
	apposta la data di ricevimento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni	
	prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per	
	l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver	
	ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.	
	12.2. Deliberazione totalitaria	
	12.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si	
	intende regolarmente adottata quando:	
	- è presente l'intero capitale sociale;	
	- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti dell'Organo di	
	controllo sono presenti, ovvero risultino informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	12.2.2. Affinchè, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., l'Assemblea	
	possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e, se	
	nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, assenti all'adunanza	
	rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o	
	magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione,	

	compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della	
	società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.	
	12.3. Diritto di intervento all'assemblea.	
	Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze	
	del Registro delle Imprese.	
	12.4. Riunioni	
	L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza tra il luogo di	
	convocazione e altri luoghi ove sono i soci purchè siano rispettate le	
	seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della	
	riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	12.5. Rappresentanza	
	12.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori e,	
	se nominati, ai Componenti dell'Organo di controllo.	
	12.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle	
	deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale	
	constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non	

	potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino	
	l'adunanza.	
	12.6. Presidenza	
	12.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione	
	competete:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od	
	impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente,	
	all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli	
	Amministratori;	
	- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine al più anziano	
	di età.	
	12.6.2. Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale	
	funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale	
	rappresentato, il Presidente fra i presenti.	
	12.7. Verbale dell'assemblea	
	12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto	
	dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per	
	attestazione del Presidente:	
	- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;	
	- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;	
	- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;	
	- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;	
	- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del	

	giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle	
	stesse.	
	12.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta	
	modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.	
	12.8. Quorum assembleari	
	12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate,	
	l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi	
	del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo,	
	sulle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in	
	società di persone, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito	
	nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" che precede,	
	sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.	
	12.9. Aumento del capitale	
	12.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta	
	di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione	
	spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal	
	caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a	
	norma dell'articolo 2473 c.c.-.	
	12.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui	
	sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo	
	raccomandata A.R..	

	12.10. Riduzione del capitale per perdite	
	12.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli Amministratori	
	sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'Organo	
	di Controllo o del revisore in quanto nominati, potranno non essere	
	depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma	
	esaurientemente illustrate nella stessa.	
	12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea,	
	dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di	
	tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.	
	13. PRELAZIONE	
	13.1. Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o	
	parte di essa, ad altro socio o a terzi, deve informarne con lettera	
	raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione	
	agli altri soci.	
	13.2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in	
	proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare	
	immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.	
	13.3. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al	
	reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.	
	13.4. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi	
	criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito.	
	13.5. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci	
	dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.	
	13.6. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si	
	considerano rinunciatari.	

	13.7. In questo caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.	
	13.8. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.	
	13.9. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento di capitale.	
	13.10. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.	
	14. REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;	
	b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;	
	c) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente nella produzione e nel commercio delle armi, oppure nel gioco d'azzardo.	

	15. AMMINISTRAZIONE	
	15.1. La società può essere amministrata:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;	
	c) da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o	
	congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli	
	art. 2257 e 2258 del cod. civ.-. Per quanto concerne l'amministrazione	
	congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli	
	Amministratori.	
	15.2. I componenti dell'Organo Amministrativo, nei limiti e nel rispetto del	
	d.lgs. n. 112/2017:	
	a) - possono essere anche non soci;	
	b) - sono rieleggibili;	
	c) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della	
	nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il	
	periodo di volta in volta stabilito dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi la	
	scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	15.3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la	
	decisione di nomina stabilisce alternativamente:	
	a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;	
	b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore	
	disgiuntamente, ovvero congiuntamente. Nell'ipotesi di cui al punto "b"	
	che precede, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma	
	collegiale con delibera a maggioranza degli Amministratori nominati le	

	deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio,	
	dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.	
	15.4. Consiglio di Amministrazione	
	Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di	
	esso è così regolato:	
	15.4.1. - Presidenza	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è	
	nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il	
	Presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	15.4.2. - Riunioni	
	Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Stati membri	
	dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo	
	giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli	
	Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero da almeno due	
	Sindaci effettivi.	
	15.4.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima	
	della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non	
	inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente con	
	lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio,	
	all'Organo di Controllo e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza,	
	con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire	
	almeno il giorno prima.	
	15.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua	
	assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza	

anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

15.4.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza

tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di

Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in

teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano

essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la

discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di

partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si

considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario

che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse

tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non

sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in

cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il

collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata

sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni

adottate sino al momento della sospensione.

15.4.6. - Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per

la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della

maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in

caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.4.7. - Verbalizzazioni

	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato	
	Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "15.4.15", devono	
	risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge,	
	vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta	
	anche tra estranei al Consiglio.	
	15.4.8. - Decisioni	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche	
	assunte sulla base:	
	a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto	
	della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun	
	Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e	
	non approvato", oppure "visto ed astenuto";	
	b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti	
	chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che saranno inviati dal	
	proponente a tutti gli altri Amministratori; ciascun Amministratore daterà	
	e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed	
	approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto",	
	provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui	
	sottoscritto.	
	15.4.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata dal	
	proponente all'Organo di controllo e al revisore, se nominati.	
	15.4.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o	
	posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano	
	apposte in forma digitale.	
	15.4.11. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se	

	raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può	
	intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.	
	15.4.12. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il	
	termine suddetto pervengano le dichiarazioni di approvazione della	
	maggioranza degli Amministratori.	
	15.4.13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta	
	nel termine prescritto.	
	15.4.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai	
	sensi dell'art. 2478 c.c..	
	15.4.15. - Delega di poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni	
	ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o	
	più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.	
	15.4.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di	
	Presidente o di Vice Presidente.	
	15.5. Poteri dell'Organo amministrativo	
	Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli	
	amministratori, qualunque sia il sistema di amministrazione adottato,	
	l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi	
	compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo	
	statuto riservano all'assemblea, nonchè quelli espressamente riservati ai	
	soci.	
	15.6. Rappresentanza della società	

	15.6.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la	
	rappresentanza generale della società.	
	15.6.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di	
	Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al	
	Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto del Presidente e	
	agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonché agli Amministratori	
	Delegati, se nominati, nei limiti della delega.	
	15.6.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non	
	costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli	
	Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della	
	società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è	
	determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di	
	nomina.	
	15.6.4. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di	
	rappresentanza si intende disgiuntivo.	
	15.6.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali,	
	amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie	
	di affari.	
	15.7. Compenso degli amministratori	
	15.7.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito dai soci con decisione	
	valida fino a revoca.	
	15.7.2. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme	
	reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del	
	rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.	

	15.8. Divieto di concorrenza	
	15.8.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere	
	la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori	
	o direttori generali e non possono esercitare attività in concorrenza per	
	conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci.	
	16. ORGANO DI CONTROLLO	
	16.1 Fatto salvo quanto previsto dal penultimo comma del successivo	
	articolo 18 (diciotto), i soci nominano l'organo di controllo interno che	
	resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio.	
	16.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei	
	soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo	
	2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	16.3. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del	
	d.lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	

	16.4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, l'organo di controllo può chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali,	
	sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	16.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 16.6 la revisione legale dei	
	conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo	
	inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di	
	controllo ove consentito dalla legge.	
	16.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei	
	limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., la revisione	
	legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali.	
	17. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI	
	17.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	17.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in	
	conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale	
	anche secondo le linee guida di cui al precedente articolo 16, tenendo conto,	
	tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni	
	della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle	
	attività svolte; il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società.	

	17.3. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle	
	imprese e pubblicato nel sito internet della società.	
	18. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI	
	Ai lavoratori e agli utenti, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 112/2017,	
	direttamente interessati alle attività della società è garantito il diritto di	
	intervento nell'assemblea dei soci per il caso di:	
	--- assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio;	
	--- assemblea convocata per deliberare su materie che incidono sui	
	rapporti con i lavoratori della società;	
	--- assemblea convocata per la modifica del presente statuto.	
	In tal modo essi lavoratori ed utenti hanno la possibilità di essere	
	informati sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle	
	questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla	
	qualità dei beni o servizi.	
	La partecipazione deve avvenire con le seguenti modalità:	
	--- i lavoratori e gli utenti che partecipano all'assemblea non hanno	
	diritto di voto;	
	--- i lavoratori e gli utenti che partecipano all'assemblea hanno diritto a	
	ricevere idonea informazione sulle materie da discutere in assemblea	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	--- i lavoratori e gli utenti possono partecipare all'assemblea anche	
	tramite rappresentanti.	
	In caso di superamento da parte della società di due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti	
	della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di	

	amministrazione ed uno dell'organo di controllo, il tutto ai sensi dell'art.	
	11, comma 4, d.lgs. n. 112/2017.	
	Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura	
	dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito	
	regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento	
	dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle	
	attività della società.	
	19. VOLONTARIATO	
	È ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale	
	ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, non può	
	essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di	
	volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti.	
	I volontari sono iscritti in apposito registro.	
	I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie	
	connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	20. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità	
	della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e	
	compensi.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della	
	qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale	
	effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i	

30 di 31

31 di 31